

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 14 agosto 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 26. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 18 luglio 2002 (del Tribunale di Caltanissetta).

Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 21 giugno 2000, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione nei confronti del magistrato Alfredo Montalto concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Caltanissetta per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

- Deliberazione della Camera dei deputati in data 21 giugno 2000.
- Cost., art. 68, primo comma *Pag.* 3

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 26

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 18 luglio 2002
(del Tribunale di Caltanissetta)

Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 21 giugno 2000, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione nei confronti del magistrato Alfredo Montalto concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Caltanissetta per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

- Deliberazione della Camera dei deputati in data 21 giugno 2000.
- Cost., art. 68, primo comma.

IL TRIBUNALE

Premesso che con ordinanza del 19 luglio 2000 il Tribunale ha sollevato conflitto di attribuzione con la Camera dei deputati in relazione alla delibera in data 21 giugno 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Alfredo Montalto;

Rilevato che con ordinanza in data 16 novembre 2000 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione e disposto che l'atto introduttivo del giudizio e la ordinanza dichiarativa di ammissibilità fossero notificati, a cura del ricorrente, alla Camera dei deputati entro il termine di giorni sessanta;

Considerato che, per un mero disguido, la notificazione di tali atti non è stata disposta né effettuata;

Sentite le parti all'udienza odierna;

Rilevato che il conflitto di attribuzione va riproposto negli identici termini di cui all'ordinanza del 19 luglio 2000 che di seguito testualmente si riporta, osserva;

I N F A T T O

Con querela presentata in data 20 novembre 1995 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo il dott. Alfredo Montalto, all'epoca giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale, esponeva che, in tale qualità si era occupato, tra l'altro, del procedimento penale contro Calogero Mannino nei cui confronti, in data 13 febbraio 1995, aveva emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art 416-bis c.p.

Esponeva, ancora, il querelante che a partire dal mese di agosto 1995 e, soprattutto, a seguito del provvedimento con cui in data 8 settembre 1995 aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare erano stati espressi nei suoi confronti giudizi che trascendevano il legittimo esercizio del diritto di critica in quanto attributivi di condotte penalmente rilevanti e di intendimenti disonorevoli e che, in particolare, l'on. Vittorio Sgarbi si era espresso nei seguenti termini:

«Mi chiedo se non ci sia in Italia un magistrato che abbia dignità ed autorità morale per inviare un avviso di garanzia o meglio un mandato di arresto per sequestro di persona e abuso di ufficio nei confronti dei magistrati che hanno mandato in galera Mannino».

Il querelante concludeva, pertanto, chiedendo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo che l'A.G. ritenuta competente, accertasse se nelle dichiarazioni rese, tra l'altro, dallo Sgarbi fossero ravvisabili gli elementi costitutivi del reato di diffamazione e, in caso positivo, che si procedesse nei confronti del predetto onorevole e degli altri soggetti indicati nella querela.

A seguito della trasmissione della querela al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, in data 21 maggio 1997, il giudice per l'udienza preliminare disponeva il rinvio dell'on. Vittorio Sgarbi e di Raffaello Morelli al giudizio del Tribunale per rispondere del delitto di diffamazione aggravata.

Più in particolare è stato dato carico all'on. Vittorio Sgarbi:

«del reato p.e.p. dall'art 595 I, II e III comma c.p. in relazione all'art 13 L. 47/48 per avere, con le dichiarazioni pubblicate da «il Giornale di Sicilia» del 25 agosto 1995, gravemente offeso la reputazione del dott. Alfredo Montalto, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, affermando: «Mi chiedo se non ci sia in Italia un magistrato che abbia dignità e autorità morale per inviare un avviso di garanzia o meglio un mandato di arresto per sequestro di persona e abuso di ufficio nei confronti dei magistrati che hanno mandato in galera Mannino», in Palermo il 25 agosto 1995.

Nel corso del giudizio, svoltosi nella contumacia degli imputati, il dott. Alfredo Montalto si è costituito parte civile.

Con nota del 30 giugno 2000 il Presidente della Camera dei deputati, comunicava che l'Assemblea, nella seduta del 21 giugno 2000, aveva deliberato nel senso che i fatti per i quali era in corso il procedimento concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art 68, comma primo, della Costituzione e allegava copia della relazione della giunta per le autorizzazioni a procedere (doc. IV-*quater* n. 138) nonché del resoconto stenografico della seduta dell'Assemblea.

Tanto premesso in fatto il Tribunale osserva

I N D I R I T T O

Va preliminarmente sottolineato che il Tribunale ritiene di essere legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare, in via definitiva, la volontà del potere di appartenenza.

È indubbio, infatti, che la delibera di insindacabilità sopra indicata — se non rimossa — inibisce l'esercizio della giurisdizione poichè, allo stato, il Tribunale, proprio sulla base della delibera che si impugna e di cui si chiede l'annullamento, è tenuto a pronunciare la improcedibilità dell'azione penale nei confronti dell'imputato per aver agito nell'esercizio del mandato di parlamentare.

Nel merito si osserva che la Camera dei deputati nella seduta del 21 giugno 2000 ha ritenuto che i fatti oggetto del procedimento sono coperti dalla prerogativa parlamentare, con una deliberazione che si fonda su una motivazione generica, arbitraria e poco plausibile.

E ciò legittima, a parere del Tribunale, il ricorso volto ad ottenere la verifica da parte della Corte costituzionale circa il corretto uso del potere attribuito alla Camera del Parlamento.

Ed, invero, quanto alla motivazione posta a fondamento della delibera (che va tratta *per relationem* dalla proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere (doc. IV-*quater* n. 138), deve sottolinearsi che la Camera ha statuito che le dichiarazioni dell'on. Sgarbi erano state rilasciate nel contesto di un'aspra polemica politica concernente l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere dell'on. Calogero Mannino, che aveva ricoperto in passato numerose volte la carica di deputato e di ministro della Repubblica.

Era noto, inoltre, che l'on. Sgarbi aveva sempre reso la problematica dell'uso della custodia cautelare in carcere oggetto della sua attività politico-parlamentare, come risultava da numerosi interventi pronunciati nell'aula della Camera dei deputati e in atti di sindacato ispettivo.

La delibera si soffermava a considerare che, in quel contesto, il caso dell'on. Mannino era unanimamente ritenuto uno dei più eclatanti.

Sulla base di tali considerazioni la Camera dei deputati ha ritenuto, pertanto, che il contenuto delle dichiarazioni potesse senza dubbio ascrivarsi all'esercizio del mandato elettivo.

Ora la motivazione addotta dalla Camera non appare in linea con i principi espressi dalla Corte costituzionale in materia di operatività della prerogativa parlamentare.

Ed, infatti, la Corte costituzionale ha ritenuto, che «proprio il nesso funzionale costituisce il discrimine tra quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche — che ricorrono così di frequente nell'attività politica di deputati e senatori — e le opinioni che godono della particolare garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione».

E ha, pertanto, escluso ogni collegamento tra le espressioni contestate come diffamatorie al deputato, laddove ha ritenuto di non poter individuare una connessione con atti tipici della funzione o un intento divulgativo di una scelta o di un'attività politico-parlamentare, (*cf.* per tutte sentenza 26 novembre-5 dicembre 1997 n. 375).

Di recente la Corte, chiamata a pronunciarsi su un conflitto tra poteri dello Stato del tutto analogo, ha ulteriormente precisato che «in linea di principio debbono ritenersi sindacabili tutte quelle dichiarazioni che fuoriescono dal campo applicativo del «diritto parlamentare» e che non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari, anche se siano caratterizzate da un asserito «contesto politico» o ritenute, comunque, manifestazioni di sindacato ispettivo, (*cf.* sentenza 11-17 gennaio 2000 in *Gazzetta Ufficiale* 1^a serie speciale n. 4 del 26 gennaio 2000).

In base a tale orientamento il nodo della insindacabilità va, pertanto, sciolto nel senso della necessità di una corrispondenza sostanziale di contenuti tra le opinioni incriminate e atto parlamentare, rimanendo escluse dalla prerogativa in questione tutte le dichiarazioni genericamente ricollegabili all'attività politica del parlamentare medesimo che non trovino rispondenza di contenuto in specifici atti parlamentari.

Alla luce di siffatti principi il collegio rileva che, nel caso in esame, la Camera ha fatto un uso distorto del potere attribuitole, poiché la delibera non ha dato adeguato conto del motivo per cui le dichiarazioni dell'on. Sgarbi siano da ritenersi connesse ad attività parlamentari tipiche.

La Camera, infatti, non si è soffermata ad esaminare la sussistenza di una effettiva corrispondenza di contenuti tra le opinioni espresse dal deputato e l'attività parlamentare, essendo mancato nel suo deliberato il pur minimo riferimento ad una identità o analogia delle dichiarazioni con atti parlamentari tipici, al di là del generico richiamo al contesto politico e al sindacato ispettivo esercitato dall'on. Sgarbi sull'uso della custodia cautelare e sul clamore suscitato dall'arresto dell'on. Calogero Mannino.

Non può che concludersi, pertanto, che la delibera è basata su una motivazione generica, apparente e, comunque, arbitraria, avendo fatto riferimento ad elementi quali il contesto politico e gli interventi dell'on. Sgarbi in Parlamento che nulla hanno a che vedere con la corrispondenza di contenuto tra l'attività parlamentare e le opinioni espresse dal deputato; requisito che la Corte costituzionale, con il suo più recente orientamento, ritiene indispensabile per l'operatività della prerogativa.

La manifesta assenza di qualsivoglia plausibile ragione di collegamento tra l'attività del parlamentare e il suo mandato, ha, pertanto, irrimediabilmente viziato la delibera, posto che proprio il nesso funzionale tra l'attività di parlamentare e le opinioni espresse costituisce l'unica ipotesi che vale a legittimare la compressione del diritto all'integrità morale della parte offesa e a giustificare il prevalere della funzione parlamentare.

Va sottolineato, infatti, che l'ostacolo all'azione penale previsto dall'art 68, primo comma, della Costituzione, rappresenta nell'ordinamento giuridico un'eccezione alla regola al doveroso esercizio della giurisdizione su quei fatti potenzialmente lesivi dell'altrui dignità e onore e che, proprio per il suo carattere eccezionale, la delibera che ravvisa i presupposti della insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare necessita di adeguata e convincente motivazione.

In difetto di sufficiente e plausibile motivazione della Camera dei deputati sul collegamento tra le opinioni espresse dall'on. Sgarbi e le sue funzioni di parlamentare, reputa, pertanto, il collegio che il deliberato della Camera ha causato la menomazione della sfera di attribuzioni proprie dell'autorità giudiziaria e costituisca, pertanto, materia di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3, 68, 104 e 134 della Costituzione, 37 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Solleva conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera in data 21 giugno 2000 con la quale è stato ritenuto che le dichiarazioni dell'on. Vittorio Sgarbi oggetto del presente procedimento penale riguardano opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari, e chiede che la Corte costituzionale:

a) dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati del Parlamento pronunciare la insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, comma primo, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato on. Vittorio Sgarbi, secondo quanto deliberato dalla stessa Camera dei deputati in data 21 giugno 2000;

b) annulli conseguentemente la predetta deliberazione adottata dalla Camera dei deputati;

Ordina alla cancelleria di trasmettere immediatamente gli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento penale nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi e rinvia il dibattimento all'udienza del 13 dicembre 2001.

Caltanissetta, addì 19 luglio 2001

IL PRESIDENTE: Maria Patrizia SPINA

02C0758

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro			Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00		- annuale	56,00
- semestrale	154,00		- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00		- annuale	142,00
- semestrale	123,00		- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00		- annuale	586,00
- semestrale	36,00		- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00		- annuale	524,00
- semestrale	37,00		- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:				
- annuale	145,00			
- semestrale	80,00			

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 8 1 4 *

€ 0,80